

## PROFESSIONISTI

---

### ***Antiriciclaggio: applicazione regole tecniche rinviata al 1° gennaio 2020***

di Lucia Recchioni

Il **Consiglio Nazionale** ha **deliberato** di **differire** al **1° gennaio 2020** il **termine** a partire dal quale dovranno considerarsi **vincolanti le regole tecniche antiriciclaggio** emanate lo scorso gennaio.

A darne notizia è lo stesso **CNDCEC**, con l'**informativa n. 68/19 del 17 luglio**, pubblicata nella giornata di ieri.

Il **differimento** si è reso necessario in considerazione:

- dell'imminente emanazione delle disposizioni di modifica del **D.Lgs. 231/2007** in esito al **processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843** (cd. **V Direttiva antiriciclaggio**),
- della recente diffusione dell'**analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento** del terrorismo 2018 (ovvero della **prima analisi nazionale** emanata dopo l'**entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 90/2017**).

D'altra parte, il termine inizialmente individuato, pari a **sei mesi** (e scadente quindi il prossimo **23 luglio**), era stato determinato al fine di poter **formare adeguatamente gli iscritti** mediante **corsi e-learning**, nonché fornire **strumenti operativi** (in particolare, Linee guida) idonei a consentire la **corretta applicazione delle regole tecniche**: le richiamate **novità** impongono però, ovviamente, un **aggiornamento delle Linee guida**, nonché degli **ulteriori strumenti** tesi a favorire la corretta applicazione degli **obblighi antiriciclaggio**.

Le stesse **Linee Guida del CNDCEC**, pubblicate il **22.05.2019** avevano anticipato tale possibile **differimento**, in considerazione della **mancata pubblicazione** (all'epoca della diffusione del documento) dell'**analisi nazionale del rischio**, di cui si rende necessario tener conto nell'ambito della procedura di **autovalutazione del rischio**.

Anche la **Banca d'Italia**, nel **Provvedimento** avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*" ha individuato il termine del **1° gennaio 2020** quale **data** a decorrere dalla quale scattano gli **obblighi di autovalutazione del rischio**.

Giova infatti ricordare che, anche con le **regole tecniche del CNDCEC**, è stato previsto un **nuovo**

**adempimento**, che si sostanzia in una **valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale** del soggetto obbligato (c.d. **"autovalutazione del rischio"**).

A tal fine si rende necessario valutare:

- il **rischio inerente all'attività**,
- la **vulnerabilità**.

La valutazione del **rischio inerente** richiede un'analisi del **rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **cui è esposto il soggetto obbligato** in relazione dell'**attività svolta**: nell'ambito di tale valutazione il soggetto obbligato deve tener conto dei **fattori di rischio** connessi alla **tipologia della clientela**, all'**area geografica di operatività**, ai **canali distributivi** e ai **servizi professionali offerti**.

Il **professionista** deve inoltre necessariamente tener conto anche del **livello di rischio associato a ciascun cliente**.

L'analisi della **vulnerabilità**, invece, come specificato nelle Linee guida, richiede una **"valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi"**.

La valutazione del **rischio inerente** e l'analisi della **vulnerabilità** consentono al professionista di **valutare il rischio residuo**, ovvero il **rischio** a cui lo stesso **rimane esposto**, e che richiede quindi **azioni correttive al fine di mitigarlo**.



Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO  
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

Scopri le sedi in programmazione >